

RG.39217/2009

TRIBUNALE DI MILANO
sezione civile

Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato in seguente

ORDINANZA

La ricorrente, con lo stesso ricorso, ha proposto una istanza di accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 c.p.c., ed una istanza ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.

Ritiene questo giudice che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte resistente, che deve essere esaminata per prima, oneso il suo carattere preliminare, sia fondata.

Come dispone l'Art. 693 c.p.c., l'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, salvo il caso -che qui non è stato neppure prospettato- d'eccezionale urgenza, dove l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Contrariamente all'assunto della resistente, la domanda di merito che la ricorrente intende proporre si desume dalle complessive allegazioni contenute nel ricorso (v. pag. 3) e va individuata nella richiesta di risarcimento dei danni causati dall'asserito inadempimento della Ing Lease al contratto di leasing dedotto nel procedimento, quanto, in particolare al venir meno della disponibilità di quattro posti auto oggetto, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, del contratto di leasing immobiliare stipulato tra la SCM Telecomunicazione (succeduta a sua volta, ed in parte, nella posizione contrattuale della originaria utilizzatrice, Ergonet s.r.l.), alla quale era subentrata la ricorrente.

La clausola n.21 del suddetto contratto di leasing, approvata specificamente per iscritto, prevede in competenza esclusiva, per ogni controversia riconosciuta o discendente dal contratto, del Foro di Brescia (doc.3 resistente). Il contratto è stato, ciò è pacifico e documentato (doc.2 ricorrente, doc.7

resistente) ceduto dalla SCM Telecomunicazioni alla Brak-fin, con la conseguente efficacia nei confronti di quest'ultima della pattuizione in esso contenute.

Non è pertanto dubbio che così come per la causa di merito, fondata sul predetto contratto, anche per il procedimento di istruzione preventiva e per quello ex art. 696 bis c.p.c., non sussista la competenza di questo tribunale.

Il ricorso, per le ragioni che precedono, non può trovare accoglimento.

Secondo il criterio dello soccombenza, la ricorrente va condannata al rimborso in favore della resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice designato:

a) dichiara la propria incompetenza per territorio in relazione alle domande ex artt. 696, 669 bis c.p.c. proposte dalla ricorrente;

b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi 2.400,00 di cui euro 1.500,00 peronorari.

Milano 22 dicembre 2011

Si comunicò.

V.g.d.
[Handwritten signature]

